

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE INTEGRATA GLI
ANNI IN TASCA ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA GIOACCHINO
ROSSINI 22

Numero REA: VT - 117194

Codice fiscale: 01627490566

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	All. "B" Rep.20122/12969	
	STATUTO DELLA	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA GLI ANNI IN	
	TASCA ETS"	
	Titolo I	
	Denominazione - sede - durata	
	Art. 1 - È costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità	
	prevalente, con la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	INTEGRATA GLI ANNI IN TASCA ETS" .	
	La Società è retta dalla disciplina della previdenza e della mutualità	
	nonché dalle norme di legge in materia.	
	Ai sensi dell'art.1 comma 4 D.lgs.112/2017, la presente cooperativa	
	sociale è impresa sociale di diritto e troverà applicazione, in quanto	
	compatibile, la normativa contenuta nel suddetto D.lgs. 112/2017.	
	Ai sensi dell'art.11 D.lgs.117/2017, l'iscrizione nell'apposita sezione del	
	registro delle imprese sociali soddisfa il requisito dell'iscrizione nel	
	registro unico nazionale del terzo settore.	
	Art. 2 - La società cooperativa ha sede legale in Viterbo. E' facoltà	
	dell'Organo Amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito dello	
	stesso Comune e di istituire, trasferire e sopprimere, ovunque, unità	
	locali operative, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, mentre è	
	comunque di competenza dell'Assemblea dei soci il trasferimento della	
	sede in altro Comune, come pure l'istituzione, il trasferimento e la	
	soppressione di sedi secondarie.	
	Titolo II	

	Scopo ed oggetto	
	Art. 3 - La Cooperativa, in quanto sociale, ha scopo mutualistico	
	prevalente e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata,	
	avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si	
	propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento.	
	In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o.	
	temporaneamente, per conto proprio o per conto terzi:	
	attività e servizi di riabilitazione, centri diurni e residenziali (case	
	famiglia e case albergo), di accoglienza e socializzazione, con carattere	
	animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	attività di formazione e consulenza;	
	attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine	
	di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti.	
	La gestione di servizi socio sanitari ed educativi.	
	Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	

	servizi) finalizzate all'avvio al lavoro (tirocini e/o periodi di apprendistato).	
	L'attività di promozione, ricerca scientifica e formazione nell'ambito del trattamento e della riabilitazione di soggetti portatori di disagio mentale	
	Interventi di formazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai trait d'union possibili fra mondo del lavoro e malattia mentale.	
	Interventi di formazione nell'ambito del disagio mentale, fisico e sociale, ivi compresa l'acquisizione sotto qualsiasi forma di progetti di ricerca e di sviluppo, nell'ambito delle dette attività.	
	Promuovere iniziative artistiche, culturali, sportive, divulgative, editoriali e ricreative in genere nell'ambito suddetto.	
	Organizzare convegni, conferenze, corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con altri enti e/o soggetti pubblici e privati.	
	Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, ovvero entro centri di servizio appositamente allestiti.	
	Attività di gestione asili nido, campi scuola, campi estivi ecc.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:	
	1) svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;	
	2) stipulare convezioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi anzidetti;	
	3) partecipare a licitazioni e a trattative private nonché a gare di appalto e ad ogni procedura ad evidenza pubblica;	

	4) aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e	
	consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli	
	Enti cui la società aderisce;	
	6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci, istituendo	
	una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento interno, per	
	la raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta	
	del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;	
	7) predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva,	
	turistica e ricreativa;	
	8) promuovere la costituzione di Cooperative per attività specifica,	
	fornendo alle stesse la necessaria assistenza;	
	9) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 30/01/92	
	ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Art. 4 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2070 ma potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	

	stabilito per legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli della cooperativa intendono perseguire gli scopi sociali	
	individuate dal presente statuto.	
	Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi	
	della L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, di	
	ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali	
	per lo sviluppo dell'impresa e l'ammodernamento aziendale.	
	Art. 6 - Soci volontari (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)	
	1. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di	
	lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali della medesima.	
	2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente: -	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; - indicazione della	
	propria attività di lavoro; - dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali; - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a 25 (venticinque) euro né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; - precisazione	
	delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	

	Cooperativa.	
	4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio	
	di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione	
	del libro dei soci.	
	5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con	
	la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci	
	cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 5 (cinque),	
	e l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la	
	medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di	
	preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla	
	Cooperativa medesima nei casi previsti dall'art. 9 (nove),	
	compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed	
	il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi	
	termini previsti per i soci cooperatori.	
	Art. 7 - La persona che intende diventare socio deve presentare	
	domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) l'attività svolta o la professione esercitata;	
	c) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	

	e) dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello statuto sociale e	
	degli eventuali regolamenti interni.	
	Il domicilio dei soci nei rapporti con la cooperativa è quello risultante dal	
	libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni	
	variazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il	
	Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare per iscritto il	
	motivo dell'eventuale diniego, da comunicare all'interessato entro il	
	termine indicato dal successivo art. 9.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota una somma	
	da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	c) Che abbia assunto una condotta incompatibile con il proprio <i>status</i> ,	
	con i principii della Cooperazione, e con la mutualità cooperativistica.	
	In tutti questi casi spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge,	
	legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse	
	della società.	
	Art. 9 - Oltre che nei casi previsti della legge, il Consiglio di	

	amministrazione può escludere il socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato interdetto,	
	inabilitato, fallito e non riabilitato;	
	b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave danno alla	
	società;	
	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di	
	Amministrazione, prenda parte ad imprese ed assuma atti che abbiano	
	interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della	
	cooperativa;	
	d) che, non osservando le disposizioni contenute nello Statuto e nel	
	Regolamento interno, commetta gravi inadempienze degli obblighi	
	sociali;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie, nei tempi prescritti e con	
	le modalità convenute, ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti	
	a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta.	
	f) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di	
	appartenere alla cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile ai sensi	
	dell'articolo 2286 – 1° comma – del Codice Civile;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla cooperativa,	
	o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, diffondendo	
	informazioni non veritiere, tendenziose;	
	i) che diffonda informazioni afferenti le attività aziendali, il	
	funzionamento interno, e le vicende personali con la Cooperativa;	

	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa	
	o giustificato motivo soggettivo od oggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	n) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il	
	programma di formazione e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi	
	che sono lo scopo del suo rapporto associativo.	
	Art. 10 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma degli artt. 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto) devono essere	
	comunicate con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale	
	ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, Whatsapp, ecc.) da parte	
	dell'interessato, il quale può ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria nei	
	termini di legge.	
	Il ricorso va presentato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata	
	entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Esso non	
	ha effetto sospensivo.	
	Art. 11 - Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto solo al rimborso della quota ai sensi e con le	
	modalità di cui all'art. 2535 C.C.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a	
	pena di decadenza nel termine di prescrizione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli	
	eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.	
	I soci receduti od esclusi rispondono verso la società del pagamento dei	

	conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione sono avvenuti.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Patrimonio sociale - quote	
	Art. 12 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro	
	25,00=(venticinque/00).	
	L'ammontare massimo delle quote possedute da ciascun socio non può	
	superare l'importo di cui all'art. 2525, II comma c.c.;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art. 13 o con le quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dal fondo apporti in conto capital, che è indivisibile, costituito da	
	qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di	
	liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o	
	privati.	
	Art. 13 - Le quote sociali non possono essere cedute né sottoposte a	
	pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto	
	dalla legge per i Soci sovventori e per i possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa.	

	Titolo V	
	esercizio sociale – bilancio	
	Art. 14 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e della	
	documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) un dividendo alle azioni dei soci sovventori in misura conforme alla	
	legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non	
	potranno essere remunerati in misura superiore a due punti in più	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	d) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini	
	dei requisiti della mutualità prevalente, pari all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514 capoverso a) c.c.;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.	
	L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del	
	precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga	
	devoluta a fondi di riserva, salvo quanto previsto dai punti b), e c) del	
	presente articolo, nonché per costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	

	L'assemblea potrà deliberare di destinare una quota degli utili ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti	
	stabiliti dalla vigente legislazione e comunque nel limite delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate	
	dall'Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in	
	cui gli stessi utili sono stati prodotti.	
	Le riserve non sono divisibili fra soci né durante l'esistenza della	
	cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Titolo VI	
	Organi sociali	
	Art. 15 - Sono organi della cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale, qualora necessario ai sensi di legge.	
	Art. 16 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società lo richiedano, l'assemblea verrà convocata entro 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio Sindacale;	
	c) l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno nonché la	
	trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati	

	nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea ordinaria potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea	
	straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, la nomina e i	
	poteri dei liquidatori ed è chiamata a funzionare secondo le regole del	
	codice civile.	
	Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea	
	quante volte lo riterrà opportuno alla gestione sociale, anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito della Regione in cui è sita	
	la sede sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta	
	domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino	
	almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea deve	
	essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta,	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene convocata con	
	lettera raccomandata, anche a mano, a mezzo pec o altro mezzo che ne	
	assicuri l'avvenuta ricezione, spedita ai soci almeno otto giorni prima	
	della data fissata per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora,	
	giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede) della prima	
	convocazione, anche la data della seconda convocazione, che potrà	
	tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se	
	nominati.	

Art. 18 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i dissenzienti o gli assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art. 19 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno normalmente a voto palese e saranno segrete a richiesta di un terzo dei partecipanti al voto, in proprio o per delega.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno essere anche per acclamazione. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri	
	soci.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.	
	Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed, in sua assenza, dalla persona designata	
	dall'Assemblea.	
	La nomina del segretario, anche non socio, è fatta dall'assemblea su	
	proposta del Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel Libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti dall'assemblea. Una volta eletto, provvede a nominare al	
	suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, ma l'assemblea può	
	deliberare in loro favore un gettone di presenza per ogni adunanza del	
	Consiglio cui partecipino.	

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione si può costituire anche spontaneamente, senza particolari formalità, tramite comunicazione che ne assicuri l'avvenuta ricezione: lettera raccomandata, anche a mano, pec, email, piattaforma whatsapp, SMS, e comunque con strumenti di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati. Il Consiglio può attribuire deleghe con regole stabilite nella stessa delibera.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri ed a condizione che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonché possa ricevere, esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario.

Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto

	sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea.	
	Il Consiglio può nominare comitati tecnici anche fra estranei,	
	stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 24 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciare liberatorie e	
	quietanze.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia	
	passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di sua assenza o impedimento, tutti i suoi poteri spettano al vice	
	presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più	
	amministratori e a procuratori <i>ad negotia</i> e speciali la rappresentanza	
	della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei	
	limiti di Legge e dei poteri loro conferiti.	
	Art. 25 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o	
	più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione	
	con deliberazione, approvata dal Collegio sindacale se nominato; gli	
	amministratori così nominate restano in carica fino alla prossima	
	assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla elezione dei	

	sostituiti.	
	La scadenza della carica degli amministratori così nominate	
	dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.	
	Art. 26 - Il Collegio Sindacale viene nominato quando necessario ai	
	sensi di legge e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti	
	eletti, fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente	
	del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera	
	dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro	
	ufficio.	
	In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile - nei casi di	
	obbligatorietà previsti dalla normativa tempo per tempo vigente - può	
	essere affidato a un revisore legale dei conti, il quale dura in carica tre	
	esercizi ed è rieleggibile.	
	Art. 27 - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della	
	società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed	
	accertare la regolare tenuta della: contabilità sociale, la corrispondenza	
	del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili, (ove non sia stato nominato il revisore legale), oltre	
	agli altri adempimenti di legge.	
	Titolo VII Disposizioni generali e finali	
	Art. 28 - Il funzionamento tecnico amministrativo della società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio	
	di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea ordinaria. Nello	

	stesso regolamento potranno essere stabiliti le modalità di	
	funzionamento della cooperativa, i poteri del direttore e del Comitato	
	Esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici,	
	se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società o dei soci lavoratori della cooperativa. La	
	Cooperativa è tenuta ad adottare un Regolamento interno ai sensi della	
	legge n. 142/2001.	
	Art. 29 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'art. 19, nominerà uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi maturati, deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione ai sensi dell'art. 2514 capoverso d) c.c.	
	Art. 30 – Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del	
	Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità	
	e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito Regolamento, i quali – in via generale – debbono	
	considerare:	
	a. l'anzianità lavorativa;	

	b. le differenze di mansione;	
	c. l'assenteismo / provvedimenti disciplinari;	
	d. la partecipazione alle Assemblee Soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. mediante aumento delle rispettive quote.	
	b. Mediante integrazione della retribuzione.	
	Art. 31 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori	
	ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 8 (otto), il socio	

22 di 23

23 di 23